



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2015

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 1. Allegati.

In allegato al presente Comunicato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2015 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2015/2016:

dal	2	agosto	2015	ore 16.00
dal	13	settembre	2015	ore 15.30
dal	25	ottobre	2015	ore 14.30
dal	31	gennaio	2016	ore 15.00
dal	27	marzo	2016	ore 16.00
dal	24	aprile	2016	ore 16.30

Il Dipartimento interregionale, Il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2015 – 2016, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2015/2016 la 50ª Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART. 2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2015/2016, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dal singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre lunedì 8 febbraio 2016 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1996 in poi

1 nato dall'1.1.1997 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarci i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C.R. Liguria -Vincente C.R. Lombardia -Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna -Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche-Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio -Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo -Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata -Vincente C.R. Campania -Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria -Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale **(che si disputerà in località da definire)**, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2016/2017. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2015/2016 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento interregionale per la fase interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento interregionale, per le gare relative alle Società dell'interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo saranno fissate dalla F.I.G.C. con successivo Comunicato Ufficiale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari impartite dalla F.I.G.C. con C.U. N. 277/A del 25 maggio 2015.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dall'A.I.A. saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. saranno designati assistenti arbitrali ufficiali e "quarto uomo", di regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO -GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggiore numero di reti segnate;
- d) del maggior numero di reti segnate in trasferta;

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17. del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione: a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000.00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13**ASSISTENZA MEDICA**

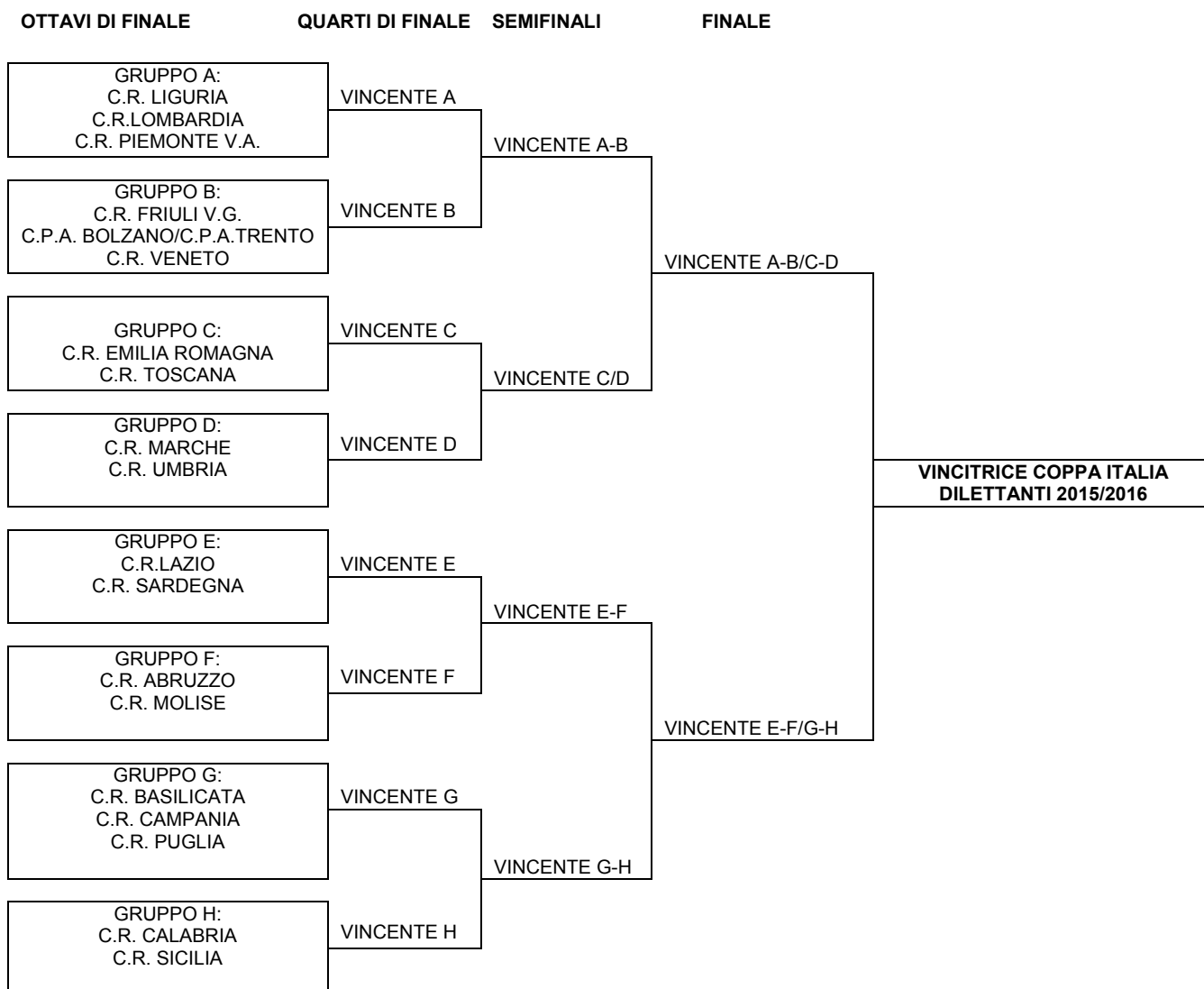
Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14**APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.



2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2015-2016, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores e il Torneo delle Regioni 2016.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11
Mercoledì 17/02/2016			1ª fase triangolare ottavi andata
Mercoledì 24/02/2016			1ª fase triangolare ottavi ritorno
Mercoledì 02/03/2016			1ª fase triangolare
Mercoledì 09/03/2016			Quarti di andata
Mercoledì 16/03/2016			Quarti di ritorno
Mercoledì 30/03/2016			Semifinali andata
Mercoledì 06/04/2016			Semifinali ritorno
Mercoledì 20/04/2016			FINALE (eventuale)
Mercoledì 04/05/2016		1ª fase triangolare ottavi andata	
Sabato 07/05/2016		1ª fase triangolare Ottavi ritorno	
Mercoledì 11/05/2016		1ª fase triangolare	
Sabato 14/05/2016		Quarti andata	
Domenica 15/05/2016	1°t. gara andata		
Mercoledì 18/05/2016		Quarti ritorno	
Sabato 21/05/2016		Semifinali andata	
Domenica 22/05/2016	1°t. gara ritorno		
Mercoledì 25/05/2016		Semifinali ritorno	
Domenica 05/06/2016	2°t. gara andata		
Sabato 11/06/2016		FINALE	
Domenica 12/06/2016	2°t. gara ritorno		

2.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 1 LUGLIO 2015)

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunicano le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2015/2016. Tali nomine saranno ratificate alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo della L.N.D..

*****OMISSIS*****

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato	ZONNO EMANUELE	
Vice Delegato	FABRICATORE VITO	
Componenti	DE GIGLIO DOMENICO RINALDI VINCENZO LOBELLO GIUSEPPE SCAMARCIA GIUSEPPE D'ADDARIO RAFFAELE RICCARDI MICHELE	LOIACONO GIACOMO CASADIBARI GIUSEPPE ORSINI MAURIZIO DE FELICE GIUSEPPE PIANELLI MARCO
Segretario	DE NICOLO' PIERFRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Delegato	LOSITO CRISTOFORO	
Vice Delegato	RUTIGLIANO ANTONIO	
Componenti	LISCO MICHELE LOSITO GIULIO LOMOLINO PAOLO	LOSITO MATTEO PERNA NICOLA BASSO GIOVANNI
Segretario	LAMIA CAPUTO PIERPAOLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato	DISTANTE FERNANDO	
Vice Delegato	AVERSA CARLO MODESTO	
Componenti	PASIMENI GIORGIO MARTINA MARINO MASTROGIOVANNI MARISTELLA COLELLI COSIMO	MENCONI GIUSEPPE MACI SALVATORE COSTANTINO ALESSANDRO
Segretario	FONTANAROSA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato IMBRIANO LUCIANO UMBERTO
Vice Delegato FUIANO GAETANO

Componenti	CASIELLO GENNARO	NAZZARO LUIGI
	QUIRITO GIUSEPPE	IMBRIANO MATTEO RENATO
	CAGNAZZO RAFFAELE	NAZZARO MATTIA
	ARBORE GIANFRANCO	NIGLIO ANTONIO
	IATAROLA CRESCENZO	TUCCI MARIA TERESA
	DEL PRETE ANTONIO	ZEFILIPPO LUCIO

Segretario CASIELLO CARLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Delegato DE MITRI LUANA
Vice Delegato LAPORTA PIERO

Componenti	RIZZO ANTONIO	ELIA ELIO
	PINI UMBERTO	LONGO FILIPPO
	CIRIOLO MARIO	TRULLO COSIMO
	SERAFINO ANGELO	TROTTA ROBERTO
	FERSINI VIRGILIO	ZAMINGA ANTONIO
	GUIDO ELISEO	MANNO VINCENZO
	SAVOIA LEONARDO	SARACINO ANTONIO
	TAFURO ANDREA	SAVOIA LEONARDO

Segretario BASURTO FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato TORIO FABIO
Vice Delegato BIONDI ELIO

Componenti	RIZZI ROBERTO	MOLENDINI MARIO
	PORZIO GIUSEPPE	MOLENDINI ALFREDO
	FERRO LUIGI	FANIGLIULO PIETRO
	VILLANI ANGELO	LIUZZI ANTONIO
	CONTE PASQUALE	RIZZI FRANCESCO
	CORIGLIANO GRAZIA	PORZIO ALBERTO
	TORIO PASQUALE	

Segretario DE TUGLIE ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato IANNONE GIANCARLO
Vice Delegato COLAZZO ORAZIO

Componenti	ANDREANO ALESSANDRO	LONGO GILBERTO
	SERAFINO LUIGI	TOMA GIOVANNI
	ANDRIANI SALVATORE	SABATO GIOVANNI
	FILOGRANO GIOVANNI	IANNONE GIUSEPPE

Segretario MACCHIA LUIGI

*****OMISSIS*****

2.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si richiama l'attenzione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti interregionale e Calcio Femminile sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione dell'art. **32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Numerose Società della L.N.D. e molti calciatori continuano infatti, ad interpretare erroneamente la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., e opportune chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federate deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

2.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 1 LUGLIO 2015)

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L. N. D., di intesa con la Generali - INA Assitalia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2015/2016 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti; in vigore dalla data odierna.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, potrà essere effettuata:

attraverso il sistema di denuncia online accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti, www.Ind.it, selezionando il banner GENERALI-INASSITALIA AREA ASSICURATIVA, posto in fondo l'homepage.

All'interno di questo spazio web, si dovrà poi selezionare: AREA SINISTRI-denuncia *online*.

La procedura di denuncia online è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina "AREA SINISTRI-denuncia *online*" sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D. ..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive potranno trovare anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia on-line può essere effettuata anche dal sito internet www.marshaffinitv.it/Ind

Si può procedere all'apertura del sinistro anche:

... inviando il modulo di denuncia infortuni, debitamente compilato, attraverso raccomandata a/r al CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. -INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A., casella postale 10435 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO;

... inviando la denuncia via fax al numero 02.48538805;

... attraverso la e-mail, all'indirizzo lega.dilettanti@marsh.com

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.

Inoltre¹ per la gestione dei sinistri e le modalità di denuncia è possibile contattare il numero verde 800.137.060, a disposizione dell'infortunato

Si precisa che:

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2011/2012 e non ancora liquidati, dovranno essere reinviati - qualora ciò non sia stato fatto - anche in copia fotostatica al CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A., casella postale 10733 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali e concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali-INA Assitalia S.p.A., pertanto:

1. non può dare informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;
2. il servizio non opera per i tesserati del settore giovanile e scolastico.

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2015/2016 è pari ad Euro 31,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.

Per quanto attiene alla copertura dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., le disposizioni concernenti la stagione sportiva 2015/2016 saranno rese note con comunicato ufficiale che sarà successivamente pubblicato dalla L.N.D..

2.8. (STRALCIO CIRCOLARE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2015)

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2015 - 2016, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2016.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2.9. (STRALCIO CIRCOLARE N. 2 DEL 1 LUGLIO 2015)

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2015/2016 sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

2.10. (STRALCIO CIRCOLARE N. 3 DEL 1 LUGLIO 2015)

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelesive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelesive per la stagione sportiva 2015 - 2016, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento interregionale:

a) Le Emittenti Radiotelesive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2015 - 2016.

b) Le Emittenti Radiotelesive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2015/2016 dovranno inviare alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelesive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione, o dal Comitato o dal Dipartimento competente dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelesiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato o dal Dipartimento competente, oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconda Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque con emittenti radiotelesive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa

disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno dare immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2015/2016, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.

2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2015/2016, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta

(certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelesive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2,3, 7, 8, 9,10 ed 11.

In fede
Il Legale Rappresentante dell'Emittente

2.11. (STRALCIO CIRCOLARE N. 4 DEL 1 LUGLIO 2015)

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2015/2016.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2015/2016, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2015.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi. Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2015/2016.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2015/2016; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2015/2016; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;

a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del «Tagliando di accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

2.12. (STRALCIO CIRCOLARE N. 5 DEL 1 LUGLIO 2015)

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

2.13. (STRALCIO CIRCOLARE N. 6 DEL 1 LUGLIO 2015)

OGGETTO: “GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO”

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono dare tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

2.14. (STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DEL 1 LUGLIO 2014)

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2015 - 2016

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti – ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano pregano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

2.15. (STRALCIO CIRCOLARE N. 8 DEL 1 LUGLIO 2015)

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.85353860), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

2.16. (STRALCIO CIRCOLARE N. 9 DEL 1 LUGLIO 2015)

Oggetto: Modulo accordi economici tra Allenatori con abilitazione professionistica e società della Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

2.17. (STRALCIO CIRCOLARE N. 10 DEL 1 LUGLIO 2015)

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio - Eliminazione della norma sanzionatoria di esclusione dalla legge n. 398 del 1991-

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 giugno 2015, ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia fiscale recante revisione del sistema sanzionatorio;

Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 27 giugno 2015 per essere sottoposto al necessario parere (Atto Camera n. 183). Soltanto dopo il parere espresso dai due rami del Parlamento lo schema di decreto diventerà legge dello Stato.

All'art. 19 dello schema di decreto viene prevista la soppressione della sanzione della decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e al comma 5, dell'art. 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, inflitta ai soggetti - associazioni sportive dilettantistiche - che violano le disposizioni relative al pagamento/incasso *cash* stabilite attualmente nella misura di 1.000,00 euro. Detto importo è stato così elevato da € 516,46, dall'art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Nella certezza che il Parlamento non avrà obiezioni da sollevare ad una norma che rende finalmente giustizia alle associazioni sportive dilettantistiche le quali, per la suddetta violazione, vengono colpite da una doppia sanzione, va rilevato che la disposizione premia l'impegno profuso dalla Lega Nazionale Dilettanti che, da sempre, si è battuta per l'abolizione di un difetto legislativo avanzando le sue rimozioni sia in sede amministrativa (Ministero dell'Economia, Agenzia delle Entrate) sia in sede legislativa. Va, infatti, ricordato che la disposizione fa parte del pacchetto di norme redatte dalla Lega che hanno trovato collocazione in diversi disegni e proposte parlamentari a favore dello sport dilettantistico, ancora sottoposte all'esame del Parlamento.

Pertanto, quando la disposizione in argomento sarà definitivamente sancita dal punto di vista legislativo, nel caso di violazione delle disposizioni sui pagamenti *cash* fino a 1.000,00 euro, - disposizioni che, comunque, devono essere rigorosamente rispettate come vanno rispettate tutte le leggi - sarà applicata la sola sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83, senza, però, quella fortemente penalizzante della esclusione dalla legge n. 398/91, che, spesso, porta addirittura all'estinzione del soggetto.

Pur entrando in vigore la disposizione soltanto con la definitiva approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è fondatamente logico ritenere che per le contestazioni ancora in essere e per gli accertamenti non ancora divenuti definitivi, relativamente agli anni precedenti l'entrata in vigore della legge potrà essere invocato il principio del *favor rei*, per l'applicazione del quale la L.N.D. sta da tempo dialogando con l'Agenzia delle Entrate.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

2.18. (STRALCIO CIRCOLARE N. 12 DEL 2 LUGLIO 2015)

TUTELA ASSICURATIVA DIRIGENTI TESSERA TI CON SOCIETA' DELLA L.N.D.

Si comunicano gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. - Generali/INA Assitalia S.p.A. dei Dirigenti tesserati con le Società della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2015/2016:

ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Seri D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;

ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1° Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;

ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della LND - così come disposto dal 1 Luglio 2012, secondo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 Dicembre 2010 -l'importo pro capite è di euro 7,50.

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

A tale proposito, si ricorda che sono considerati Dirigenti Ufficiali i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.J.G.C./LND; valida per la Stagione Sportiva 2015/2016, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di Giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

I dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette categorie rientreranno nel regime assicurativo della categoria dei "Dirigenti".

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2015 - 2016

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2015/2016.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19 Maggio 2015, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

La L.N.D., con nota del 16 Giugno 2015, ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia – L.N.D.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2015/2016, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1996 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1997 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1996 e 1° Gennaio 1997.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1994 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1994.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1993.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1996	1	1997
PROMOZIONE	2	1996	1	1997
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1996	1	1997
PRIMA CATEGORIA	3	1994		
SECONDA CATEGORIA	3	1994		
TERZA CATEGORIA	3	1993		
COPPA PUGLIA	3	1994		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. SVINCOLATI

Si informano le dipendenti società che in home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia, alla voce "SERVIZI - ELENCO SVINCOLATI" dei menù elencati sulla parte sinistra, sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi degli articoli 108 – 109 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2015 - 2016.

3.2.2. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

I calciatori che entro il termine della stagione 2014/2015, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d'autorità al termine della stagione sportiva 2014/2015.

Per poter partecipare all'attività ufficiale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all'aggiornamento della posizione di tesseramento. Si invitano le Società a leggere attentamente quanto riportato su C.U. n°248 della L.N.D. del 5 Maggio 2015.

3.2.3. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. Le società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio, possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco come da Comunicato Ufficiale n. 66/A del 28 Settembre 2012 della F.I.G.C..

Società

Sponsor

A.S.D. CALCIO LATINO BARI 2015

STUDIO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
IMMOBILIARE PAPARELLA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 2/7/2015.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci